

LE NOVITA' IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Le modifiche al D.Lgs.81/08 a fronte della Legge di
Conversione n.215/2021 con modificazioni
del D.Lgs.146/2021

A cura di: Francesco Carrozzo

Development Manager c/o A.N.CO.R.S. Sede Nazionale Battipaglia (SA)

Vicepresidente Vicario Confassociazioni Sicurezza
con Delega allo Spettacolo e Grandi Eventi



DATI SETTEMBRE 2021:

Infortunati sul lavoro, più di 100 morti al mese: 910 da gennaio a settembre 2021

DENUNCE EFFETTUATE: 396.372

+ 8,1% rispetto allo stesso periodo del 2020, di cui 910 con esito mortale, 17 in meno a confronto con le 927 dei primi nove mesi del 2020 pari a - 1,8%

ATTENZIONE AI RITARDI DI DENUNCIA CAUSA PANDEMIA!!!!



DATI 2021:

Le denunce di infortunio sul lavoro presentate entro dicembre sono state 555.236, 896 in più **(+0,2%)** rispetto alle 554.340 **del 2020**

Al 31 dicembre aumento degli **infortuni in itinere, (+29,2% casi)**. Il numero degli **infortuni sul lavoro denunciati nel 2021** è pari a **-4,7% nella gestione Industria e servizi, +2,6% in Agricoltura e +57,0% nel Conto Stato**. Si osservano incrementi generalizzati in quasi tutti i settori produttivi tranne, in particolare, in quelli **dell'amministrazione pubblica (-27,4%) e Sanità e assistenza sociale**, che nel 2021, pur distinguendosi ancora per numerosità di eventi (quasi 40mila denunce), presenta **-53,1%** degli infortuni di lavoro rispetto alle denunce registrate nel 2020.

Le denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale presentate all'Inail nel 2021 sono state 1.221, 49 in meno rispetto alle 1.270 registrate nel 2020 **(-3,9%)**.

LEGGE 17 dicembre 2021, n. 215

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. (21G00238) (GU Serie Generale n.301 del 20-12-2021)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/12/2021

gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-12-20&atto.codiceRedazion... Aggiorna

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

HOME

Atto Completo | Avviso di rettifica Errata corrige | Lavori Preparatori | Direttive UE recepite

PERMALINK

LEGGE 17 dicembre 2021, n. 215

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. (21G00238) (GU Serie Generale n.301 del 20-12-2021)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/12/2021

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Articoli: 1

Allegati: Allegato

L.215/2021

rafforza

D.LGS.146/2021

IMPRESSE CHE NON
RISPETTANO IL D.LGS.81/08

Il legislatore in sede di conversione è intervenuto in definitiva su 14 articoli (artt. 7, 8, 13, 14, 18, 19, 26, 37, 51, 52, 55, 56, 79 e 99) del D. Lgs. n.81/08, di cui viene integralmente sostituito anche l'Allegato I, con l'obiettivo evidente di innalzare il livello complessivo delle tutele prevenzionistiche sostanziali.

AZIONE PARITARIA DELLE AA.SS.LL E ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO

Articolo 13 - Vigilanza

1. La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, dall'ispettorato nazionale del lavoro e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché per il settore minerario, fino all'effettiva attuazione del trasferimento di competenze da adottarsi ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300^(N), e successive modificazioni, dal Ministero dello sviluppo economico, e per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente articolo, nell'ambito delle proprie competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

- **Aumentare il n. di ispettori = aumentare le ispezioni**
- **Maggiori funzioni di controllo e vigilanza per l'INL con le sue sedi territorialmente competenti**

ART.14 D.LGS.81/08

Provvedimento degli organi di Vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

1. Ferme restando le attribuzioni previste dagli articoli 20 e 21, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, al fine di far cessare il pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il lavoro irregolare, l'Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione, quando riscontra che almeno il **10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza **preventiva comunicazione** di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrati come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa nonché, a prescindere dal settore di intervento, **in caso di gravi violazioni** in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui **all'Allegato I**.**

ART.14 D.LGS.81/08

Provvedimento degli organi di Vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

1. *Ferme restando le attribuzioni previste dagli articoli 20 e 21, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, al fine di far cessare il pericolo per la*

NON PIU' ... "GRAVI E REITERATE VIOLAZIONI" ...

preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrati come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa nonchè, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all'Allegato I.

ALLEGATO I**Fattispecie di violazione ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 14¹**

	Fattispecie	Importo somma aggiuntiva
1	Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi	2.500 €
2	Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione	2.500 €
3	Mancata formazione ed addestramento	300 € per ciascun lavoratore interessato
4	Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile	3.000 €
5	Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)	2.500 €
6	Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto	300 € per ciascun lavoratore interessato
7	Mancanza di protezioni verso il vuoto	3.000 €
8	Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno	3.000 €
9	Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	3.000 €
10	Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	3.000 €
11	Mancanza di protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)	3.000 €
12	Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo	3.000 €
12-bis	Mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto	3.000 €

Il provvedimento di sospensione è adottato in relazione alla parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o, alternativamente, dell'attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell'Allegato I.

3	Mancata formazione ed addestramento	300 € per ciascun lavoratore interessato
6	Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto	300 € per ciascun lavoratore interessato

IMPORTANTI CHIARIMENTI SUI PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'

- **CIRCOLARE INL N.3 09 NOVEMBRE 2021**

Oggetto: D.L. n. 146/2021 – nuovo provvedimento di sospensione ex art. 14 D.Lgs. n. 81/2008 – prime indicazioni.

- **CIRCOLARE INL N.4 09 DICEMBRE 2021**

OGGETTO: Circolare n. 4 del 9 dicembre 2021 - decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 - "Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" - Allegato I del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (TUSL).

Trattasi in particolare di **sospendere dall'attività soltanto i lavoratori** rispetto ai quali il datore di lavoro:

- **abbia omesso formazione e addestramento (violazione n. 3 Alleg. I);**
- **abbia omesso di fornire i necessari dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto (violazione n. 6 Alleg. I).**

Tali violazioni, infatti, possono essere riferite e circoscritte alla posizione di un singolo lavoratore. **La sospensione, in tal caso, comporta quindi l'impossibilità per il datore di lavoro di avvalersi del lavoratore interessato fino a quando non interverrà la revoca del provvedimento secondo le condizioni previste dal comma 9.**

***DATORE
LAVORO***

***Corrispondere il
Trattamento retributivo***

Versare la Contribuzione

CIRCOLARE INL N.4 09 DICEMBRE 2021

*Le attività congiunte, che potranno svilupparsi con la partecipazione del solo personale ispettivo ordinario, dovranno tener conto della opportunità di procedere, **laddove ricorrano sia violazioni di cui all'Allegato I sia fattispecie di lavoro "nero", all'adozione di un unico provvedimento di sospensione e di un unico provvedimento di revoca, una volta verificate tutte le condizioni abilitanti, tenuto conto della competenza esclusiva dell'INL in materia di lavoro irregolare.***

ALLEGATO I**Fattispecie di violazione ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 14¹**

	Fattispecie	Importo somma aggiuntiva
1	Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi	2.500 €
2	Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione	2.500 €
3	Mancata formazione ed addestramento	300 € per ciascun lavoratore interessato
4	Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile	3.000 €
5	Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)	2.500 €
6	Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto	300 € per ciascun lavoratore interessato
7	Mancanza di protezioni verso il vuoto	3.000 €
8	Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno	3.000 €
9	Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	3.000 €
10	Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	3.000 €
11	Mancanza di protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)	3.000 €
12	Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo	3.000 €
12-bis	Mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto	3.000 €



MANCATA ELABORAZIONE DVR (art.29 c.1 D.Lgs.81/08)

In considerazione del tenore letterale della previsione, si ritiene che il provvedimento di sospensione possa essere adottato solo laddove sia constatata la mancata redazione del DVR di cui all'art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008.

Nelle ipotesi in cui, in sede di accesso, venga dichiarato che il DVR è custodito in luogo diverso, ferma restando la contestazione dell'illecito di cui all'articolo 29, comma 4, TUSL sarà opportuno adottare il provvedimento di sospensione con decorrenza differita alle ore 12:00 del giorno lavorativo successivo, termine entro il quale il datore di lavoro potrà provvedere all'eventuale esibizione. Solo nel caso in cui il DVR rechi data certa antecedente all'emissione del provvedimento di sospensione, sarà possibile procedere all'annullamento dello stesso limitatamente alla causale afferente alla mancanza del DVR.



MANCATA ELABORAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE (art.46 c.2 D.Lgs.81/08)



Anche in tal caso il dato letterale della norma fa ritenere che il provvedimento di sospensione trovi applicazione nei **sol** **cas** **in** **cui** **sia** **constatata** **l'omessa** **redazione** **del** **Piano** **di** **emergenza** **ed** **evacuazione**



MANCATA FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

Violazione n.3 Allegato 1 D.Lgs.81/08

Il provvedimento di sospensione va adottato solo quando è prevista la partecipazione del lavoratore sia ai corsi di formazione sia all'addestramento.

Tali circostanze sono rinvenibili in riferimento alle seguenti fattispecie del TUSL:


- Articolo 73, in combinato disposto con art. 37, nei casi disciplinati dall'accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 (utilizzo di attrezzatura da lavoro);
- Articolo 77, comma 5 (utilizzo di DPI appartenenti alla III categoria e dispositivi di protezione dell'udito);
- Articolo 116, comma 4 (sistemi di accesso e posizionamento mediante funi);
- Articolo 136, comma 6 (lavoratori e preposti addetti al montaggio, smontaggio, trasformazione di ponteggi);
- Articolo 169 (formazione e addestramento sulla movimentazione manuale dei carichi).



MANCATA FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

Violazione n.3 Allegato 1 D.Lgs.81/08

In considerazione dell'Accordo Stato Regioni 2011 (Formazione Lavoratori) ed in relazione alla mansione dei lavoratori...



MANCATA FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

Violazione n.3 Allegato 1 D.Lgs.81/08


...attesa la regolarizzazione delle altre eventuali violazioni...

**Prenotazione
formazione**



**Revoca
sospensione**

**IL LAVORATORE NON POTRÀ
ESSERE ADIBITO ALLA SPECIFICA
ATTIVITÀ FINO A QUANDO NON
SIA ATTESTATO IL
COMPLETAMENTO DELLA
FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO.**



MANCATA COSTITUZIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E NOMINA DEL RELATIVO RESPONSABILE

(art. 17, comma 1 lett. b, D.lgs. 81/2008)



La mancata costituzione del SPP e nomina del relativo RSPP sarà oggetto di prescrizione.

Per la revoca del provvedimento di sospensione si dovrà esibire la documentazione, inerente alla costituzione del servizio ed alla nomina del RSPP, ovvero alla preventiva informazione al RLS circa l'assunzione diretta, da parte del DL, dello svolgimento diretto dei compiti del RSPP.

ATTENZIONE: AGGIORNARE LA FORMAZIONE RSPP/ASPP ai sensi dell'ASR 07/07/2016 per esercitare la funzione

MANCATA ELABORAZIONE PIANO OPERATIVO SICUREZZA

(art. 89, comma 1 lett. h, D.lgs. 81/2008)



La sospensione trova applicazione solo nel caso in cui non sia stato elaborato, ai sensi dell'art. 96 c. 1 lett. g del d.lgs. n. 81/2008, il POS di cui all'articolo 89, comma 1 lett. h) TUSL. (Non richiesto per le "mere forniture di materiali o attrezzature") L'elaborazione del POS può desumersi anche dal relativo invio al coordinatore o all'impresa affidataria.

ATTENZIONE: la sospensione riguarda le attività dell'impresa sprovvista di POS e/o attività di cantiere oggetto della violazione

MANCATA ELABORAZIONE PIANO OPERATIVO SICUREZZA

(art. 89, comma 1 lett. h, D.lgs. 81/2008)



Indicazioni fornite dal MLPS “in ordine alla approvazione della Procedura per la fornitura di calcestruzzo in cantiere” (prot. 15/SEGR/003328 del 10/02/2011) e alle note del MLPS e INL (prot. n. 2597 del 10/02/2016 e prot. n. 1753 del 11/08/2020) sulla redazione del POS per la mera fornitura di calcestruzzo.

La sospensione trova applicazione solo nel caso in cui non sia stato elaborato, ai sensi dell'art. 96 c. 1 lett. g del d.lgs. n. 81/2008, il POS di cui all'articolo 89, comma 1 lett. h) TUSL. (Non richiesto per le “mere forniture di materiali e attrezzature”) L'elaborazione del POS può desumersi anche dal relativo invio al coordinatore o all'impresa affidataria.

ATTENZIONE: la sospensione riguarda le attività dell'impresa sprovvista di POS e/o attività di cantiere oggetto della violazione

MANCATA FORNITURA DEL DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE CONTRO LE CADUTE DALL'ALTO

(Violazione 6, ALLEGATO I D.lgs. 81/2008)



La sospensione trova applicazione esclusivamente quando risulti accertato (anche con l'acquisizione di dichiarazioni incrociate oltre che di documentazione) che non sono stati forniti al lavoratore i DPI contro le cadute dall'alto

ATTENZIONE: Sanzione per i lavoratori che non hanno utilizzato i DPI consegnati e/o per le figure che non hanno vigilato

MANCANZA DI PROTEZIONI VERSO IL VUOTO

(Violazione n.7, ALLEGATO I D.lgs. 81/2008)

La **sospensione** trova applicazione nelle ipotesi in cui le protezioni verso il vuoto risultino del **tutto mancanti o talmente insufficienti** da essere **considerate sostanzialmente assenti.**



MANCATA APPLICAZIONE DELLE ARMATURE DI SOSTEGNO, FATTE SALVE LE PRESCRIZIONI DESUMIBILI DALLA RELAZIONE TECNICA DI CONSISTENZA DEL TERRENO

(Violazione n.8, ALLEGATO I D.lgs. 81/2008)

La sospensione va adottata quando le armature di sostegno siano del tutto mancanti o siano talmente insufficienti da essere considerate sostanzialmente assenti.




Resta salvo il contenuto delle prescrizioni disposte nella relazione tecnica di consistenza del terreno.

LAVORI IN PROSSIMITÀ DI LINEE ELETTRICHE IN ASSENZA DI DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI IDONEE A PROTEGGERE I LAVORATORI DAI CONSEGUENTI RISCHI

(Violazione n.9, ALLEGATO I D.lgs. 81/2008)

Si adotta la sospensione in presenza di lavori non elettrici effettuati in vicinanza di linee elettriche durante i quali i lavoratori operino a distanze inferiori ai limiti previsti dalla Tab. 1 dell'Allegato IX, in assenza di disposizioni organizzative e procedurali conformi alle specifiche norme tecniche CEI idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.



Un (kV)	D (m)
≤ 1	3
$1 < Un \leq 30$	3,5
$30 < Un \leq 132$	5
> 132	7

PRESENZA DI CONDUTTORI NUDI IN TENSIONE IN ASSENZA DI DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI IDONEE A PROTEGGERE I LAVORATORI DAI CONSEGUENTI RISCHI

(Violazione n.10, ALLEGATO I D.lgs. 81/2008)




Un (kV)	D (m)
≤ 1	3
$1 < Un \leq 30$	3,5
$30 < Un \leq 132$	5
> 132	7



Si adotta la sospensione in presenza di lavori non elettrici effettuati in vicinanza di impianti elettrici con parti attive non protette, durante i quali i lavoratori operino a distanze inferiori ai limiti previsti dalla Tab. 1 dell'Allegato IX, in assenza di disposizioni organizzative e procedurali conformi alle specifiche norme tecniche CEI idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.

MANCANZA PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI DIRETTI ED INDIRETTI (IMPIANTO DI TERRA, INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO, INTERRUTTORE DIFFERENZIALE) (Violazione n.11, ALLEGATO I D.lgs. 81/2008)



Ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione, si rileva l'assenza degli elementi indicati (impianto di terra, magnetotermico, differenziale), ovvero il loro mancato funzionamento.

OMESSA VIGILANZA IN ORDINE ALLA RIMOZIONE O MODIFICA DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA O DI SEGNALAZIONE O DI CONTROLLO (Violazione n.12, ALLEGATO I D.lgs. 81/2008)

Si adotta il provvedimento di sospensione allorquando si accerta la rimozione o la modifica dei dispositivi. La disposizione consente di adottare il provvedimento di sospensione in base alla sola circostanza che sia stato rimosso o modificato il dispositivo di sicurezza, senza che sia necessario accertare anche a quale soggetto sia addebitabile la rimozione o la modifica.



MANCATA NOTIFICA ALL'ORGANO DI VIGILANZA PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI CHE POSSONO COMPORTARE IL RISCHIO DI ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO (Violazione n.12 bis, ALLEGATO I D.lgs. 81/2008)



Provvedimento di sospensione inserito con la Legge n.215/2021 e non previsto dal D.Lgs. 146/2021.

Sanzione aggiuntiva € 2.500

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEI LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI ART. 13, D.L. N. 146/2021 CONV. DA L. N. 215/2021


A far data dal 21 dicembre la L.215/21 ha introdotto un nuovo obbligo di comunicazione finalizzato a “svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive” nell'impiego di lavoratori autonomi occasionali. In particolare, al comma 1 dell'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 – si prevede che: *“con riferimento all'attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale, l'avvio dell'attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica. Si applicano le modalità operative di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124”.* (No sanzione ridotta)

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEI LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI ART. 13, D.L. N. 146/2021 CONV. DA L. N. 215/2021

La comunicazione preventiva per i lavoratori autonomi occasionali non è obbligatoria per le prestazioni intellettuali. Lo chiarisce l'INL nelle FAQ diffuse con la nota numero 109 del 27 gennaio 2022, con cui specifica gli altri casi in cui non è dovuta.

ESCLUSE DALL'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE INL:

- PRESTAZIONI INTELLETTUALI
- PRESTAZIONI DEI LAVORATORI PER LO SPETTACOLO
- PROCACCIATORI D'AFFARI OCCASIONALI
- VENDITORI DIRETTI A DOMICILIO



*Non sono obbligati neanche la **Pubblica Amministrazione** né gli enti del **Terzo Settore** che non svolgono attività commerciale.*

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEI LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI ART. 13, D.L. N. 146/2021 CONV. DA L. N. 215/2021

Nella **nota 109**, l'INL torna sul tema con la **FAQ 5**.

Le prestazioni intellettuali dei lavoratori autonomi occasionali sono escluse dall'obbligo della comunicazione preventiva previsto dall'[articolo 14, comma 1](#) del Decreto Legislativo 81/2008, così come modificato dal decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2022:

*“in ragione della ratio della norma volta a contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale e della sua collocazione all'interno della disciplina sul provvedimento di sospensione **dell'attività imprenditoriale**”*

L'INL afferma che l'obbligo non sussiste, a titolo esemplificativo, per i lavoratori autonomi occasionali **correttori di bozze, lettori di opere** in festival o in libreria, **i redattori** di articoli e testi. Per lo stesso motivo sono escluse dall'[obbligo anche le prestazioni di lavoro autonomo occasionale](#) degli studi professionali non organizzati in forma di impresa. **Per questa fattispecie, inoltre, l'INL ricorda che l'articolo 14 comma 1 si riferisce ai committenti che lavorano in qualità di imprenditori.**

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEI LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI ART. 13, D.L. N. 146/2021 CONV. DA L. N. 215/2021

Il lavoro autonomo occasionale è quello che viene svolto senza vincolo di subordinazione, nei confronti di un committente che svolge attività d'impresa, cioè un'attività organizzata economica organizzata in modo professionale a scopo di lucro, e che riceve un compenso per l'opera o il servizio svolto.

L'INL specifica inoltre che il luogo di lavoro non influisce sull'obbligo di comunicazione, che è operativo anche se la prestazione viene svolta in modalità telematica da casa o dall'ufficio del lavoratore.



OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEI LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI ART. 13, D.L. N. 146/2021 CONV. DA L. N. 215/2021

La comunicazione all'ITL avviene mediante SMS o posta elettronica e comunque con le modalità operative di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 81/2015. Nelle more, la comunicazione andrà effettuata attraverso l'invio di una e-mail ad uno specifico indirizzo di posta elettronica ordinaria messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale, il personale ispettivo potrà verificare anche presso i committenti la conservazione di una copia della comunicazione.



**OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEI LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI
ART. 13, D.L. N. 146/2021 CONV. DA L. N. 215/2021**

**CONTENUTI MINIMI DELLA COMUNICAZIONE *PER NON ESSERE*
*CONSIDERATA OMESSA:***

1) dati del committente e del prestatore;

2) luogo della prestazione;

3) sintetica descrizione dell'attività;

4) data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l'opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese). Nell'ipotesi in cui l'opera o il servizio non sia compiuto nell'arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.

Dato obbligatorio è altresì quello relativo all'ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell'incarico.

**OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEI LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI
ART. 13, D.L. N. 146/2021 CONV. DA L. N. 215/2021**

Annullamento della comunicazione



Una comunicazione già trasmessa potrà essere annullata o i dati indicati potranno essere modificati in qualunque momento antecedente all'inizio dell'attività del prestatore.

Eventuali errori che non compromettano la possibilità di individuare le parti del rapporto, la data di inizio della prestazione o il luogo di svolgimento non possono comunque tradursi in una omissione della comunicazione.

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEI LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI ART. 13, D.L. N. 146/2021 CONV. DA L. N. 215/2021

SANZIONI



*La disposizione, analogamente a quanto previsto in relazione all'impiego di lavoratori intermittenti, prevede che **“in caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124”.** (NO SANZIONE RIDOTTA)*

Le sanzioni potranno essere dunque più di una laddove gli obblighi comunicazionali omessi riguardino più lavoratori e potranno applicarsi anche laddove il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che si sia provveduto ad effettuare una nuova.

FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO

art.37 c.2 D.Lgs.81/08

Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all'accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:

- a) l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;***
- b) l'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;***

FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO

Chiarimenti della CIRCOLARE INL 1 DEL 16-02-2022



Art.37 c.7 D.Lgs.81/08: “il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2, secondo periodo”.

FORMAZIONE PER IL DATORE DI LAVORO: Sarà l'accordo a determinare non soltanto la durata e le modalità della formazione ma anche i contenuti minimi della stessa, pertanto la verifica circa il corretto adempimento degli obblighi di legge potrà correttamente effettuarsi solo una volta che sia stato adottato il predetto accordo.

FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO

Chiarimenti della CIRCOLARE INL 1 DEL 16-02-2022

*Art.37 c.7 D.Lgs.81/08: “il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono **un'adeguata e specifica formazione** e un **aggiornamento periodico** in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2, secondo periodo”.*



FORMAZIONE PER DIRIGENTI E PREPOSTI: *la Normativa prevedeva già degli obblighi formativi a loro carico ma ora si parla di «una formazione adeguata e specifica» secondo quanto previsto dall'ASR da adottarsi in Conferenza entro il 30-06-22.*

ATTENZIONE: *Non decade l'obbligo formativo a loro carico!!!*

Quindi...

FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO

Chiarimenti della CIRCOLARE INL 1 DEL 16-02-2022

Dirigenti e Preposti dovranno pertanto essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo n. 221 del 21 dicembre 2011 ai sensi del primo periodo del comma 2 dell'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e che non è stato interessato dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 146/2021.

FORMAZIONE PER IL PREPOSTO DA SVOLGERSI IN MODALITA' INTERAMENTE IN PRESENZA E PERIODICITA' ALMENO BIENNALE? Attendiamo l'ASR da adottarsi in Conferenza entro il 30-06-22.

FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO

Chiarimenti della CIRCOLARE INL 1 DEL 16-02-2022

I nuovi obblighi in capo a tali soggetti, ivi comprese le modalità di adempimento richieste al preposto non potranno costituire elementi utili ai fini della adozione del provvedimento di prescrizione ai sensi del D.Lgs. n. 758/1994.

FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO

art.37 c.5 D.Lgs.81/08

5. *L'addestramento viene effettuato da **persona esperta e sul luogo di lavoro**. L'addestramento consiste nella prova pratica, per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l'addestramento consiste, inoltre, nell'esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza.*



Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato.

A calendar grid for the month of September. The grid shows the days of the month from 1 to 30. The days are arranged in a standard calendar format with columns for each day of the week. The word 'SETTEMBRE' is written at the top of the grid.

FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO

Chiarimenti della CIRCOLARE INL 1 DEL 16-02-2022

I contenuti obbligatori della attività di addestramento trovano immediata applicazione, come il tracciamento degli addestramenti in un “apposito registro informatizzato”

(attività svolte successivamente all’entrata in vigore del provvedimento, quindi dal 21 dicembre 2021 in poi)

FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO

Chiarimenti della CIRCOLARE INL 1 DEL 16-02-2022

Se accertata l'assenza della "prova pratica" e/o della "esercitazione applicata" ne consegue la violazione degli obblighi di addestramento.


***Violazione 3 All.I D.LGS.81/08 - Provvedimento Sospensione
Importo somma aggiuntiva € 300,0 a lavoratore***



FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO

Chiarimenti della CIRCOLARE INL 1 DEL 16-02-2022

IMPORTANTE: La nuova disciplina introdotta non rileva ai fini sanzionatori il tracciamento dell'addestramento nel registro informatizzato, elemento comunque utile sotto il diverso profilo delle procedure accertative e rispetto al quale **sarà possibile l'emanazione di una disposizione.**




DEFINIZIONE DI FORMAZIONE (D.LGS 81/08)

Processo educativo attraverso il quale trasferire alle lavoratrici, ai lavoratori e agli altri soggetti del sistema della prevenzione e della protezione **conoscenze** e **procedure** utili ad **acquisire competenze** per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e **identificazione, riduzione e gestione dei rischi.**

FORMAZIONE INFORMAZIONE ADDESTRAMENTO

EFFICACI



EFFICACIA

Capacità di produrre pienamente **l'effetto voluto**, e **l'ottenimento** stesso dell'effetto

EFFICACIA + **EFFICIENZA** = **SUCCESSO**



FORMAZIONE EFFICACE = **PROGETTARE**

“Dimmi e lo dimentico, insegnami e lo ricordo,
coinvolgimi e lo apprendo”

Benjamin Franklin



PROGETTARE LA FORMAZIONE



- ANALISI DEI BISOGNI
- PROGETTAZIONE
- VERIFICA
- EROGAZIONE



VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA

OBIETTIVI RAGGIUNTI NEL BREVE E NEL LUNGO TERMINE?

- APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE DI SICUREZZA?
- UTILIZZO DPI?
- MESSA IN ATTO DELLE ISTRUZIONI?
- ABBASSAMENTO RISCHI?
- ABBASSAMENTO INFORTUNI?
- NUOVA CONSAPEVOLEZZA DELLE RESPONSABILITA'?
- RIDUZIONE COSTI E SPRECHI?
- APPLICAZIONE DI METODOLOGIE PER IL CONTROLLO CONTINUO DEI RISCHI PRESENTI?



**NON DIMENTICHIAMOCI LA VERIFICA DI GRADIMENTO E
DELLE POSSIBILI RICADUTE !!!!**



Notifica preliminare (Art.99 D.Lgs.81/08)

Introdotta il comma 1-bis: la notifica preliminare prodotta dal committente o dal responsabile dei lavori o dal prefetto (art. 99 comma 1), prima dell'inizio dei lavori **dovrà alimentare una apposita banca dati istituita presso l'INL:** in vista un decreto dell'INL che individui le modalità tecniche e operative anche rispetto le altre banche dati e con la PA.



**“Non sempre cambiare equivale a migliorare,
ma per migliorare bisogna cambiare.”**

Sir. Winston Churchill



GRAZIE PER L'ATTENZIONE



Francesco Carrozzo

Development Manager c/o A.N.CO.R.S. Sede Nazionale Battipaglia (SA)

Vicepresidente Vicario Confassociazioni Sicurezza con Delega allo Spettacolo e Grandi Eventi

Tel. Uff. 0828 031700 Mail: francesco.carrozzo@ancors.eu – ing.fcarrozzo@gmail.com Cell.3299268265

